

TESO. Lo ritiro.  
PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 25.

(È approvato).

Art. 26.

L'inosservanza dell'obbligo della gestione personale è punibile per la prima volta con l'ammonizione ed in caso di reiterate trasgressioni con la decadenza dal contratto, se si tratti di appaltatori e colla destituzione, se si tratti di concessionari.

(È approvato).

Art. 27.

Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle rivendite ed ogni convenzione tendente a costituire una società per la loro gestione.

L'infrazione a tale divieto fa incorrere di diritto: gli appaltatori nella decadenza dal contratto; i concessionari nella destituzione.

(È approvato).

Art. 28.

I concessionari ed appaltatori di rivendite, che non dimorino permanentemente nel Regno, saranno rispettivamente o destituiti o dichiarati decaduti dall'appalto.

(È approvato).

Art. 29.

La decadenza dell'appaltatore lo fa incorrere di diritto nella perdita della cauzione.

(È approvato).

Art. 30.

Il decreto di destituzione o di decadenza è pronunziato dall'Intendente di finanza.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 31.

Agli effetti della presente legge sono equiparati agli orfani i figli maggiorenni inabilitati di diritto per infermità fisiche e le figlie nubili maggiorenni.

(È approvato).

TITOLO VI.  
Disposizioni transitorie.

Art. 32.

È facoltà insindacabile dell'Amministrazione di applicare le disposizioni dell'articolo 2 anche a coloro che, pur non rivestendo la qualità di coniuge o prole dello spacciatore cessato, si trovino, al momento dell'attuazione della presente legge, subingrediti nel contratto di appalto dello spaccio all'ingrosso. In questo caso però la rinnovazione dell'appalto viene limitata ad un solo novennio.

È pure in facoltà insindacabile dell'Amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto a vita od a tempo indeterminato in forza di disposizioni anteriori, di ammettere il coniuge od i figli superstiti al beneficio di cui all'articolo 2. Ove poi i detti spacciatori fossero decaduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano già lo spaccio in gerenza provvisoria.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Valli.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

FANI. Leggendo questo articolo 32 delle disposizioni transitorie ho fatto a me stesso un quesito che sottopongo all'onorevole ministro ed al relatore.

Qui si parla della facoltà insindacabile dell'amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto, di ammettere il coniuge o i figli superstiti ai benefici di cui all'articolo 2. E si aggiunge: « Ove poi i detti spacciatori fossero deceduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano già lo spaccio in gerenza provvisoria ».

Questo capoverso è aggiunto dalla Commissione che ha studiato la legge.

A me pare che la Commissione non si sia resa conto di un caso che pure, per quanto raro, può darsi, specialmente in confronto dei contratti esistenti. E il caso è questo: un contratto fatto a vita per sé e per gli eredi e successori dell'appaltatore. E in questo caso (in cui naturalmente è intervenuta come contraente l'amministrazione) noi ci